

visto il C.C.N.L. 5 luglio 1995 per i dipendenti delle imprese edili ed affini stipulato tra l'ANCE, la FeNEAL - UIL, la FILCA CISL, la FILLEA - CGIL che disciplina l'istituto a gestione paritetica di seguito denominato Cassa Edile

visto il C.C.N.L. 27 ottobre 1995 per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dell'edilizia ed affini stipulato tra l'ANAEP - CONFARTIGIANATO, l'ASSOEDILI - FNAE - ANSE - CNA, la FIAE - CASA, la C.L.A.A.I. e la FeNEAL - UIL, la FILCA CISL e la FILLEA - CGIL, che disciplina l'istituto a gestione paritetica di seguito denominato Cassa Edile Artigiana

premesso che intendono

- a) riaffermare comunemente la salvaguardia delle rispettive autonomie contrattuali ;
- b) assicurare il finanziamento delle Casse Edili prevedendo a carico delle imprese l'uniformita' delle aliquote contributive, anche allo scopo di perseguire la parita' dei costi tra le imprese ;
- c) garantire alle imprese ed ai lavoratori appartenenti al settore dell'edilizia l'uniformita' dei trattamenti contrattualmente definiti, erogati per il tramite del sistema delle casse Edili ;
- d) realizzare l'amministrazione unitaria della gestione finanziaria delle Casse Edili ;

• considerato che il sistema delle Casse Edili industriali ed artigiane e' espressione dell'autonomia collettiva e che, pertanto, la regolamentazione dell'organizzazione, delle funzioni, delle prestazioni ai lavoratori e dei contributi di finanziamento e' riservata alla contrattazione collettiva;

• ritenuto che l'autonomia contrattuale delle parti sottoscritte sia compatibile con l'applicazione nei confronti delle imprese e dei lavoratori della disciplina delle contribuzioni e delle prestazioni di cui alle precedenti lettere a) b) c) e d);

• riaffermato che le parti sottoscritte perseguono una politica di regolarità contrattuale e contributiva e di lotta contro il lavoro sommerso;

• considerata l'opportunità e la volontà di pervenire ad un sistema unitario di Casse Edili ;

tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto segue :

Stacco Fucina
Stacco Fucina
Stacco Fucina

Ne con cord.
Ne con cord.

De *Per* *W. Koen* *Adress* *Q* *Fucina*

ART. 1

Le Organizzazioni nazionali firmatarie confermano le rispettive autonomie organizzative, sindacali e contrattuali

ART. 2

La Cassa Edile e' lo strumento per l'attuazione in ciascuna circoscrizione territoriale e per le materie indicate nello Statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati tra Ance e Federazioni nazionali dei lavoratori sottoscritte e dei relativi accordi territoriali nonche' dei contratti ed accordi stipulati dalle Associazioni artigiane e dalle Federazioni dei lavoratori sottoscritte e dei relativi accordi territoriali, ferma restando l'unitarieta' delle prestazioni della Cassa Edile e degli adempimenti contributivi.

Qualora tali contratti ed accordi nazionali riguardino istituti a gestione mutualistica non previsti dalla regolamentazione stipulata tra Ance e Federazioni dei lavoratori sottoscritte, l'attuazione da parte della Cassa Edile avverra' previa intesa tra le Organizzazioni sottoscritte. In caso di aspetti specifici relativi ad istituti a gestione mutualistica derivanti da accordi territoriali, l'attuazione stessa previa intesa tra le Organizzazioni sottoscritte unitamente a quelle ad esse aderenti.

Le contribuzioni alla singola Cassa Edile sono versate da tutte le imprese sulla base di aliquote uguali. Le parti sottoscritte si impegnano a definire una uguale base retributiva imponibile convenzionale, ad esclusione degli accantonamenti obbligatori le cui basi imponibili sono definite dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro.

ART. 3

In considerazione della situazione esistente, nelle realta' in cui non e' operante una Cassa Edile Artigiana, alle Associazioni Artigiane sara' assicurata, mediante nomina diretta, la rappresentanza nel Comitato di gestione e nel Consiglio Generale delle Casse Edili, nei termini di cui all'allegato.

Analogo criterio varra' per il Consiglio di Amministrazione degli Enti Scuola e dei Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione infortuni.

Medesima rappresentanza diretta sara' assicurata alle Associazioni Artigiane sottoscritte, negli Enti e nelle Commissioni Nazionali costituiti dall'ANCE e dalle Federazioni dei lavoratori sottoscritte.

Le modalita' ed i termini di attuazione delle rappresentanze di cui sopra sono indicati nell'allegato uno che costituisce parte integrante del presente protocollo.

ART. 8

La materia dell'attribuzione delle quote di adesione contrattuale e' regolata con separato accordo tra Ance e Associazioni Artigiane sottoscritte.

ART. 9

Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo Nazionale Unitario di previdenza complementare per i lavoratori del settore. L'accordo attuativo sara' stipulato tra le parti sottoscritte entro il 31 gennaio 1999.

ART. 10

Gli impegni reciprocamente assunti dalle parti sottoscritte con il presente Protocollo sono correlati ed inscindibili fra loro.

ART. 11

Gli allegati formano parte integrante del presente Protocollo che entrera' in vigore dalla data di stipula con validita' fino al 31 dicembre 2002.

Esso si intende tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di un quadriennio, salvo disdetta di una delle parti sottoscritte unitariamente intese comunicata almeno sei mesi prima della scadenza di ciascun quadriennio.

Il Protocollo ha le caratteristiche dell'ultrattivita' e potra' essere sostituito solo con nuovo accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

W. Koen
Francis

ANAIPA-CONFARTIGIANATO

Giulio Gialino
Antonio
ANSE-ASSOEDILI CNA
Antonio

FIAE-CASA

Francesco
Antonio
CLAAI

Antonio

FeNEAL-UIIL

Francesco

FILCA-CISL

Antonio

FILLEA-CGIL

Antonio
Antonio

stabilita dalle parti, salvo proroga di comune accordo tra le parti medesime.

Dichiarazione comune

Con riferimento al comma 4 del presente punto 1) le parti sottoscritte convengono di privilegiare la soluzione della composizione della rappresentanza in 9 componenti di parte datoriale e 9 componenti di parte sindacale.

2) Aree con pluralita' di Casse Edili

Nei territori in cui e' operante una Cassa Edile Artigiana, costituita secondo le previsioni del ccnl di riferimento, l'attuazione del sistema unitario con le condizioni ed i criteri di cui al presente allegato, sara' realizzata sulla base della seguente procedura :

- a) le Organizzazioni territoriali competenti, aderenti alle Organizzazioni nazionali sottoscritte, si incontreranno entro trenta giorni dalla stipula del presente accordo per effettuare una verifica della situazione finanziaria, delle strutture operative, del regime delle prestazioni e delle posizioni individuali dei lavoratori e delle imprese iscritti ai suddetti enti ;
- b) tale verifica dovra' essere effettuata con l'assistenza di una Societa' di certificazione scelta di comune accordo a livello territoriale ;
- c) fermo restando quanto previsto nel paragrafo 1) in relazione alle modalita' di attuazione del sistema unitario e della rappresentanza, le parti territoriali potranno pervenire ad intese diverse in relazione alla rilevanza delle imprese artigiane.
- d) la procedura suddetta dovra' essere esaurita entro 180 giorni dalla stipula del presente accordo e le risultanze portate a conoscenza della Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del presente accordo. Eventuali divergenze saranno ugualmente sottoposte in via definitiva alla suddetta Commissione che dovra' esaurire i lavori entro i successivi sessanta giorni.

L'attuazione del sistema unitario sara' completata entro il 31 dicembre 1999.

Handwritten signatures on the left margin:
Lavoratori
Cassa Edile
Cassa Edile
Cassa Edile
Cassa Edile
Cassa Edile
Cassa Edile
Cassa Edile
Cassa Edile
Cassa Edile

Handwritten signatures on the right margin:
Cassa Edile
Cassa Edile
Cassa Edile
Cassa Edile
Cassa Edile
Cassa Edile
Cassa Edile
Cassa Edile
Cassa Edile
Cassa Edile

ALLEGATO DUE

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA DISCIPLINA
DELLA RECIPROCITA'

- 1) Anche in attuazione dell'art. 37 della legge n. 109/94, si conviene la seguente disciplina di riconoscimento della reciprocita' tra le Casse Edili industriali derivanti dal c.c.n.l. 5 luglio 1995 (di seguito denominate Casse Edili) e le Casse Edili artigiane derivanti dal c.c.n.l. 27 ottobre 1995 (di seguito denominate Casse Edili Artigiane).

La disciplina della reciprocita' contenuta nel presente accordo si applica con riferimento agli Organismi paritetici riconosciuti dalle Parti nazionali sottoscritte.

- 2) La reciprocita' si applica alle prestazioni per anzianita' professionale edile ordinaria (di seguito denominata APE) di maggio 1999 e successive ed alle prestazioni per anzianita' professionale edile straordinaria (di seguito denominata APES) liquidate per gli eventi successivi al 30 settembre 1998.

La reciprocita' e' riconosciuta nel caso di uniformita' delle regolamentazioni relative al diritto ed ai criteri di calcolo delle prestazioni APE o APES.

- 3) Ai fini della maturazione del requisito per l'APE ordinaria a partire dal biennio 1° ottobre 1996 - 30 settembre 1998 si cumulano le ore registrate presso Casse Edili e Casse Edili Artigiane.

Agli effetti dell'applicazione degli importi orari previsti dal c.c.n.l. di riferimento, in relazione al numero delle erogazioni percepite dal singolo operaio, la Cassa Edile o la Cassa Edile Artigiana, presso cui l'operaio e' iscritto al momento dell'accertamento del requisito, tiene rispettivamente conto delle erogazioni stesse, percepite in una Cassa Edile o in una Cassa Edile Artigiana, nella misura del cento per cento.

La prestazione e' a carico della Cassa Edile o della Cassa Edile Artigiana cui l'operaio risulta iscritto al momento dell'accertamento del requisito salvo quanto previsto dal comma seguente.

Qualora nel secondo anno del biennio di riferimento per l'accertamento del requisito, l'operaio abbia ore di lavoro presso una Cassa Edile od una Cassa Edile Artigiana, la

Severini
Alvares

Nejor
Alvares
Alvares

Alvares
Alvares
Alvares
Alvares
Alvares
Alvares

prestazione e' ripartita tra la Cassa Edile e la Cassa Edile Artigiana, che provvedono ad erogare direttamente all'operaio l'importo di loro competenza in proporzione alle ore di lavoro ordinario prestate e coperte da contribuzione presso il singolo Ente nel suddetto secondo anno.

- 4) L'operaio ha diritto alla prestazione apes sulla base delle erogazioni per ape ordinaria percepite o maturate, negli otto o dieci anni precedenti l'evento, presso Casse Edili o Casse Edili Artigiane.

La prestazione e' erogata dalla Cassa Edile o Cassa Edile Artigiana presso cui l'operaio e' iscritto al momento dell'evento.

Peraltro la Cassa Edile o la Cassa Edile Artigiana deducono dall'importo della prestazione calcolato a norma del primo comma del presente paragrafo, salvo il caso che il passaggio da una Cassa Edile ad una Cassa Edile Artigiana o viceversa sia dovuto a recesso dell'impresa, la quota della prestazione che, secondo quanto stabilito dal comma seguente, resta a carico rispettivamente di una Cassa Edile Artigiana o di una Cassa Edile, che provvedono a corrispondere direttamente tale quota all'operaio interessato.

La quota suddetta e' pari al cento per cento dell'importo della prestazione apes che deriva dalle erogazioni ape ordinaria percepite negli otto o dieci anni precedenti l'evento presso la Cassa Edile o la Cassa Edile Artigiana, a seconda, rispettivamente, che al momento dell'evento l'operaio sia iscritto presso una Cassa Edile Artigiana o presso una Cassa Edile.

I passaggi da una Cassa Edile a una Cassa Edile artigiana o viceversa dovuti a recesso dell'impresa antecedente la stipula della presente ipotesi di Protocollo saranno regolati con gli accordi locali di cui all'allegato uno.

- 5) Le modalita' per l'applicazione della presente normativa, con particolare riguardo al rapporto tra Casse Edili e Casse Edili Artigiane e relative documentazioni, sono stabilite dalla Commissione nazionale tra le parti prevista dall'art. 7 del Protocollo.
- 6) Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Parti nazionali sottoscritte potranno demandare, anche in forma disgiunta, alle parti nazionali medesime l'esame di situazioni locali nelle quali l'applicazione della presente normativa faccia registrare eventuali squilibri di ordine finanziario.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

NOTA A VERBALE AL PROTOCOLLO DEL 18 DICEMBRE 1998

1) Per gli accordi locali attuativi del Protocollo sono competenti :

- le Associazioni territoriali aderenti all'Ance ;
- le Organizzazioni territoriali degli artigiani aderenti alle Associazione artigiane sottoscritte ;
- i sindacati territoriali FeNEAL - UIL, FILCA CISL, FILLEA - CGIL.

2) Laddove le Casse Edili artigiane sono costituite a livello regionale o interprovinciale, agli effetti dell'applicazione del Protocollo si fa riferimento alla situazione in atto in ciascuna provincia.

3) Le Associazioni nazionali sottoscritte e quelle provinciali ad esse aderenti effettueranno in forma unitaria le nomine di cui all'art. 3 del Protocollo, con specificazione della Organizzazione artigiana di appartenenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

Ugo Biondi

per autorizz.

ANAIPA-CONFARTIGIANATO

Ugo Biondi
Stefano
ANSE-ASSOEDILI CNA
Stefano

FLAE-CASA

Stefano
CLAI
Stefano

Stefano

FeNEAL-UIL

Stefano

FILCA-CISL

Stefano

FILLEA-CGIL

Stefano